

**CONGEDO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI NEI CASI DI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA, INFEZIONE DA COVID-19 O QUARANTENA DEL FIGLIO: ISTRUZIONI INPS (DEL 6/7/2021) PER LA FRUIZIONE, DAL 13 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021, IN MODALITÀ ORARIA**

L'art. 2 del decreto-legge 13/3/2021 n. 30 (\*) ha previsto, fino al 30 giugno 2021, un congedo indennizzato (\*\*) per i genitori con figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, per la loro cura e per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

- dell'infezione dal virus;
- della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto;
- del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12, n. 13, n. 16, n. 17 e n. 18 del 2021).

Tale congedo, inoltre, poteva essere fruito:

- 1) **senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992 n. 104, a prescindere dalla convivenza con gli stessi**, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:
  - dell'infezione da SARS CoV-2;
  - della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto;
  - della sospensione dell'attività didattica in presenza, **nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.**
- 2) dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile (\*\*\*)** e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

La legge 6/5/2021 n. 61, in sede di conversione del d.l. n. 30/2021:

- a) ne ha modificato, tra gli altri, l'art. 2, e previsto al comma 2 che **“il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2021).

Con l'inserimento del termine **“educativa”**, pertanto, il legislatore ha inteso precisare che il congedo di cui si tratta era fruibile anche nei casi di sospensione dell'attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, e confermato quindi la possibilità di fruirne anche per i figli iscritti ad **asili nido** e a **scuole dell'infanzia** dove prevale lo svolgimento di attività educative;

- b) ha altresì introdotto la possibilità di fruire del congedo in **modalità oraria**, dal 13 maggio al 30 giugno 2021.

Di conseguenza l'INPS, ferme restando tutte le indicazioni contenute nella circolare 14/4/2021 n. 63 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021), con la circolare 6/7/2021 n. 96 ha fornito le seguenti istruzioni in relazione alle modifiche apportate all'art. 2 del d.l. n. 30/2021 dalla legge n. 61/2021.

**FRUIZIONE DEL “CONGEDO 2021 PER GENITORI” IN MODALITÀ ORARIA**

A seguito della novella normativa introdotta dalla legge n. 61/2021, il congedo in modalità oraria è stato fruibile solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 13 maggio 2021.

Le domande finalizzate al godimento del congedo in modalità oraria - **da presentarsi telematicamente all'INPS non appena saranno rese disponibili sul proprio sito web** - potranno avere a oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché siano relative a periodi ricadenti all'interno dell'arco temporale sopra individuato (13 maggio-30 giugno 2021).

Si precisa che l'introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo **non ne ha modificato le regole e la misura dell'indennizzo** previste dal citato art. 2 del d.l. n. 30/2021. Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 26/3/2001 n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo <sup>(\*\*\*\*)</sup>.

**COMPATIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO IN MODALITÀ ORARIA**

**Il congedo in modalità oraria poteva essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione fosse avvenuta in maniera alternata.** Ne consegue che la fruizione oraria del congedo era incompatibile con quella, nello stesso giorno, goduta con modalità giornaliera da parte dell'altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, era invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, fosse stato goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Erano invece compatibili due richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrapponevano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori era inoltre possibile in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, qualora il congedo fosse stato goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite con la circolare n. 63/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.) in merito alla compatibilità del congedo de quo con altri congedi, permessi o prestazioni, si precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:

- era incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore;
- era compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrapponevano;
- era compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- era compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 (cd permessi per allattamento) fruiti nella stessa giornata dal

richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrapponessero;

- era compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (permessi spettanti al lavoratore: [1] che assista una persona con handicap in situazione di gravità; [2] con handicap in situazione di gravità), del prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Da ultimo si precisa che la fruizione del "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il "Bonus baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia" di cui al paragrafo 7 della circolare n. 63/2021 ((CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.).

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI "CONGEDO 2021 PER GENITORI" IN MODALITÀ ORARIA**

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è stato possibile fruire del "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria **presentando la relativa richiesta al datore di lavoro e regolarizzandola successivamente mediante l'invio di un'apposita domanda telematica all'INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul proprio sito web.** In tale occasione verranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di dettaglio per la sua presentazione.

A tal proposito, si ribadisce che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge n. 61/2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'INPS oppure di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito [www.inps.it](http://www.inps.it). Si ricorda che a decorrere dall'1 ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l'allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti di cui al paragrafo 2 della circolare n. 63/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.).

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE****DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PRIVATA**

Per la corretta gestione dell'evento introdotto dalla legge n. 61/2021, di conversione del d.l. n. 30/2021, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- **MZ3**: Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021 art. 2.

Il codice identifica la fruizione oraria del congedo.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

È prevista la compilazione dell'elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di evento orario, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = S;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = **MZ3**;
- Elemento <NumOreEvento> Numero ore **MZ3** fruite nel giorno;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbia abbinato nella giornata di fruizione del congedo in modalità oraria (**MZ3**) un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = **N**.

L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito; sarà = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Per il nuovo evento in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste il congedo con fruizione oraria (**MZ3**) dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni, le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno espresse in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo a ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi L n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>;
- diversamente i giorni in cui esiste un congedo (**MZ3**) con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N.

Ai fini del conguaglio dell'indennità anticipata relativa all'evento sopra citato, a partire dal periodo di competenza **maggio 2021**, dovrà essere valorizzato l'elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare il nuovo codice causale "**S124**" (**evento MZ3**), avente il significato di "Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2 fruizione oraria";
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Restano valide le istruzioni operative fornite con la circolare n. 63/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.) per la fruizione in modalità giornaliera dell'evento: "Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021", per il quale è stato previsto l'apposito codice **MZ2**.

#### **DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA**

È stato introdotto un nuovo codice evento riferito espressamente alla fruizione oraria del "Congedo 2021 per genitori", da utilizzare attraverso il seguente Tipo Servizio:

**26:** Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. Modalità di fruizione oraria.

Detto codice peraltro ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento **MZ3**, di cui al precedente paragrafo, indicato in <PosContributiva>.

Nella compilazione della ListaPosPA relativa all'IVS, il Tipo Servizio suddetto dovrà essere indicato nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le note modalità previste nei casi di permessi usufruiti in modalità oraria.

**DATORI DI LAVORO CON LAVORATORI ISCRITTI ALLA SEZIONE AGRICOLA DEL FPLD CHE VERSANO LA CONTRIBUZIONE AGRICOLA UNIFICATA**

I datori di lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, come illustrato nella presente circolare, devono valorizzare nel flusso Posagri l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 3 ”Congedo COVID-19 Genitori”, l’elemento <CodAgio> con il codice Q3 ”DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021”, (cfr. il paragrafo 10.2 della circolare n. 63/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021, N.d.R.), e l’elemento <NumOreEv> con il numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.

**AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA**

omissis

**(\*) Art. 2 del d.l. n. 30/2021****Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting**

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 8, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità

e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "pubblici e" e dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 104," sono inserite le seguenti: "o figli con bisogni educativi speciali (BES),".

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(\*\*) Al lavoratore è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità" ex art. 23 del d.lgs. 26/3/2001 n. 151.

(\*\*\*) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

(\*\*\*\*) **Art. 23 del d.lgs. n. 151/2001**

**Calcolo dell'indennità**

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
  2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
- omissis